
G. Mi

Csm Roma 17/01/2014
Protocollo P 1194/2014





Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al sig. Ministro
della Giustizia
ROMA

Al Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria
del Ministero della Giustizia
Ufficio III - Capo Dipartimento
ROMA

Al sig. Primo Presidente
della Corte di Cassazione
ROMA


Al sig. Procuratore Generale
della Repubblica presso la
Corte di Cassazione
LORO SEDI

Al sig. Procuratore
Nazionale Antimafia
ROMA

Ai sigg.ri Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai sigg.ri Procuratori Generali
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Ai sigg.ri Presidenti
dei Tribunali
LORO SEDI



G. Mi

Csm

Roma 17/01/2014
Protocollo P 1194/2014


Ai sigg.ri Procuratori
della Repubblica presso
i Tribunali
LORO SEDI

Ai sigg.ri Presidenti
dei Tribunali per
i Minorenni
LORO SEDI

Ai sigg.ri Procuratori
della Repubblica presso
i Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ai sigg.ri Presidenti
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 13/PO/2012. Parere su revisione piante organiche in risposta a nota del Ministro della Giustizia (pervenuta in data 28 novembre 2013), avente ad oggetto: “Attuazione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98 e proposte integrative delle determinazioni assunte con il decreto ministeriale 18 aprile 2013”.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 16 gennaio 2014, ha adottato la seguente delibera:


§ I. Premessa

Con nota pervenuta in data 28 novembre 2013 il Ministro della Giustizia, chiedendo il parere previsto dall'art. 10, comma 2, della legge n.195 del 1958, ha trasmesso una Relazione concernente la *“proposta di riordino organico delle dotazioni degli uffici giudiziari che, in attuazione di recenti interventi normativi, prevede modifiche strutturali sulle piante organiche degli uffici di legittimità e di secondo grado, nonché disposizioni integrative delle determinazioni già assunte con decreto ministeriale 18 aprile 2013”*.

Nella premessa di tale Relazione si precisa che *«le recenti riforme legislative, dirette a garantire una complessiva maggiore efficienza del sistema giustizia, rendono necessario procedere ad interventi strutturali sulle piante organiche degli uffici di secondo grado e di legittimità, nonché alla integrazione delle determinazioni già assunte per gli uffici di primo grado che si reputa opportuno, in applicazione di criteri di coerenza e razionalità, realizzare in un medesimo contesto.»*

La Relazione è poi articolata sui seguenti argomenti: a) piante organiche giudici ausiliari; b) piante organiche della Corte Suprema di Cassazione: magistrati addetti al massimario; i posti recati in aumento dalla legge 181/2008; c) la sentenza 237 della Corte Costituzionale; d) revisione piante organiche, ad integrazione delle disposizioni del D.M. 18 aprile 2013, con riferimento ai posti semi direttivi e agli uffici di sorveglianza.

Si tratta, quindi, di un ulteriore intervento del Ministero in materia di revisione delle piante organiche, con riserva di provvedere ad una più complessiva redistribuzione delle risorse tra



G. Mi

gli uffici, che potrà realizzarsi con la formulazione della proposta generale di definizione delle piante organiche a livello nazionale, così come già auspicato da questo Consiglio nella delibera del 18 aprile 2013 (avente ad oggetto il parere “*in ordine alla proposta di rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari di primo grado trasmessa, con nota del 10 aprile 2013, dal Ministro della Giustizia ai sensi dell’art. 5, comma 4 del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012*”), nella quale si è precisato quanto segue:

<<In varie occasioni questo Consiglio ha evidenziato l’esigenza di operare una complessiva redistribuzione delle risorse per realizzare un riequilibrio fra le diverse strutture giudiziarie che tenga conto dei reali carichi di lavoro degli uffici. Sotto questo profilo il decreto legislativo di revisione delle circoscrizioni giudiziarie costituisce un importante passaggio per la costruzione di una organizzazione giudiziaria che sia in grado di dare risposte adeguate alla richiesta di realizzare un sistema giudiziario efficiente.

Nel parere reso, con delibera del 26 luglio 2012, sullo schema di decreto legislativo recante “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, in attuazione dell’art.1, co. 2, della legge 14 settembre 2011 n. 148, approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 luglio 2012” il Consiglio aveva condiviso la scelta di operare “un intervento legislativo organico che si preoccupasse di ridisegnare la geografia giudiziaria conformemente alla struttura ed ai reali bisogni della società civile”. Si tratta di un intervento che non può realizzarsi unicamente attraverso la revisione delle circoscrizioni giudiziarie ma richiede, inevitabilmente, anche una redistribuzione delle risorse tra i vari uffici, operando sulle piante organiche. Il Consiglio ritiene, quindi, di condividere l’idea sottesa all’originario progetto ministeriale che è quella di realizzare “una più omogenea ripartizione della dotazione disponibile che risulti funzionale alle esigenze rilevate e/o stimate delle singole strutture giudiziarie” ed un intervento complessivo sulle piante organiche che le adegui alle esigenze degli uffici ma di condividere anche la successiva scelta di realizzare questa operazione con gradualità.>>


In questa sede va, dunque, ribadita la necessità di procedere ad una riorganizzazione generale delle piante organiche a livello nazionale, in relazione alla quale il Consiglio intende contribuire attraverso la prosecuzione della interlocuzione con il Ministero, nell’ambito di una piena e leale collaborazione istituzionale.

A tal proposito, va dato atto che, nell’istruttoria finalizzata alla redazione della presente delibera, la Settima Commissione ha proceduto all’audizione del dott. Luigi BIRRITTERI (Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi), il quale, oltre a fornire una serie di chiarimenti sulle singole proposte contenute nella Relazione in esame, ha concordato su quanto auspicato dal Consiglio in ordine all’esigenza di provvedere con la massima sollecitudine alla riorganizzazione generale delle piante organiche.

Peraltro, dagli uffici giudiziari sono pervenute reiterate ed articolate richieste relative alle singole realtà territoriali e il Consiglio si è già fatto promotore di una serie di iniziative, tra le quali si annovera la recente delibera del 17 ottobre 2013, con la quale si è segnalata al sig. Ministro della Giustizia <<l’opportunità di provvedere all’istituzione di nuovi posti semidirettivi, al fine di agevolare ulteriormente l’efficace attuazione della riforma della geografia giudiziaria e di rispondere alle esigenze dei singoli uffici derivanti dalle nuove consistenze numeriche delle piante organiche e dalle mutate condizioni lavorative, che richiedono celeri ed idonei interventi organizzativi.>>

§ II. Considerazioni ed osservazioni sulla proposta formulata dal Ministro della Giustizia.

Si procede alla formulazione del parere richiesto, articolandolo sui singoli argomenti indicati nella Relazione a firma del Ministro.



G. Mi

II.A Piante organiche relative ai “giudici ausiliari”.

Nella sua Relazione il Ministro ha evidenziato quanto segue:

Con il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98, sono state, tra l'altro, introdotte significative modifiche ordinamentali, dirette a garantire una maggiore efficienza del sistema giudiziario, con particolare riferimento alla definizione del contenzioso civile.

Rileva, in particolare, l'introduzione della nuova figura, ad esaurimento, del giudice ausiliario, istituita con la specifica finalità di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, pendenti presso gli uffici giudicanti di secondo grado (articoli 62 e seguenti D.L. 69/2013).

La dotazione organica della nuova figura giudicante è stata fissata in complessive quattrocento unità, da distribuire sul territorio nazionale in funzione delle pendenze e delle scoperture di organico rilevate presso ogni Corte, entro il limite massimo di quaranta unità ciascuna.

Tale limite, diretto ad evitare che l'intero contingente disponibile risulti assorbito per soddisfare le esigenze di un numero limitato di uffici, si configura come indice della volontà del legislatore di realizzare una ripartizione delle risorse disponibili quanto più possibile diffusa tra le singole Corti.

Muovendo da tale considerazione, si è quindi provveduto alla acquisizione ed alla elaborazione dei dati statistici riferiti ai procedimenti pendenti al 31 dicembre 2012 (ultimo dato disponibile) presso le singole Corti, distinti per materia, tenuto conto dell'ulteriore limite fissato dal comma 2 dell'articolo 62 del citato D.L. 69/2013, che sancisce l'esclusione dei procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado dall'ambito di applicabilità delle disposizioni del Titolo III.

L'analisi ha consentito di individuare carichi di lavoro estremamente eterogenei tra i diversi distretti, evidenziando per alcuni di essi una elevata incidenza (in alcuni casi una netta prevalenza) proprio delle materie escluse dalle attività rimesse alla competenza della nuova figura giudicante ed in particolare dei procedimenti relativi alla equa riparazione, come sinteticamente rappresentato nella tabella che segue (in evidenza le Corti articolate in sezioni distaccate, per le quali si è preliminarmente provveduto alla aggregazione dei dati relativi):

Csm

Roma 17/01/2014
Protocollo P 1194/2014

G. Mi

Ufficio	Località	pendenze 1° grado	di cui Equa Riparazione	incidenza pendenze 1° grado su totale	incidenza Equa Riparazione su 1° grado	incidenza Equa Riparazione su totale	pendenze 2° grado	pendenze totali
C.A.	ANCONA	763	582	9%	76%	7%	8.038	8.801
C.A.	BARI	672	243	3%	36%	1%	20.059	20.731
C.A.	BOLOGNA	618	17	4%	3%	0%	16.931	17.549
C.A.	BRESCIA	230	65	4%	28%	1%	5.891	6.121
C.A.	CAGLIARI	222	3	3%	1%	0%	6.559	6.781
C.A.	CALTANISSETTA	3.641	3.549	51%	97%	50%	3.484	7.125
C.A.	CAMPOBASSO	340	308	13%	91%	11%	2.362	2.702
C.A.	CATANIA	299	33	2%	11%	0%	14.256	14.555
C.A.	CATANZARO	1.453	1.166	9%	80%	7%	14.336	15.789
C.A.	FIRENZE	847	459	6%	54%	3%	14.397	15.244
C.A.	GENOVA	327	202	4%	62%	3%	7.022	7.349
C.A.	L'AQUILA	889	692	10%	78%	8%	7.917	8.806
C.A.	LECCE	3.128	2.936	15%	94%	15%	17.108	20.236
C.A.	MESSINA	1.367	1.170	11%	86%	10%	10.603	11.970
C.A.	MILANO	542	9	3%	2%	0%	19.555	20.097
C.A.	NAPOLI	3.073	1.513	4%	49%	2%	66.817	69.890
C.A.	PALERMO	337	5	2%	1%	0%	15.014	15.351
C.A.	PERUGIA	14.508	14.418	86%	99%	85%	2.438	16.946
C.A.	POTENZA	1.509	1.348	26%	89%	23%	4.395	5.904
C.A.	REGGIO CALABRIA	1.952	1.838	15%	94%	15%	10.654	12.606
C.A.	ROMA	25.477	24.161	27%	95%	25%	69.747	95.224
C.A.	SALEFNO	1.988	1.300	17%	65%	11%	9.630	11.618
C.A.	TORINO	178	48	2%	27%	1%	7.603	7.781
C.A.	TRENTO	344	265	26%	77%	20%	975	1.319
C.A.	TRIESTE	88	6	3%	7%	0%	2.582	2.670
C.A.	VENEZIA	410	12	2%	3%	0%	16.273	16.683
totali e medie		65.202	56.348	15%	86%	13%	374.646	439.848

Valutato peraltro che, mediante l'attribuzione dei giudici ausiliari, può essere realizzato un recupero di unità della magistratura ordinaria da destinare ad altra attività giurisdizionale, si è ritenuto corrispondente alle finalità sottese alla riforma includere negli elementi di valutazione, oltre ai procedimenti specificamente rimessi alla competenza della nuova figura giudicante, anche il dato complessivo delle pendenze da smaltire presso i singoli uffici.

Oltre al dato delle pendenze, complessive e specifiche, sono stati inoltre individuati ulteriori parametri, quali la popolazione servita dai singoli uffici (c.d. bacino di utenza) nonché la consistenza delle relative piante organiche, al fine di realizzare una distribuzione delle risorse disponibili coerente con l'assetto dimensionale rilevato e, pertanto, idonea a consentirne l'integrale impiego, attesa l'impossibilità di destinare alla formazione dei singoli collegi giudicanti più di un giudice ausiliario (cfr. articolo 68).


La tabella seguente riporta il dettaglio dei dati riferiti a ciascuno dei parametri considerati:

G. Mi

Ufficio	Località	organico	popolazione	pendenze 1° grado	pendenze 2° grado	pendenze totali
C.A.	ANCONA	22	1.543.188	763	8.038	8.801
C.A.	BARI	52	2.266.220	672	20.059	20.731
C.A.	BOLOGNA	54	4.352.794	618	16.931	17.549
C.A.	BRESCIA	32	3.093.961	230	5.891	6.121
C.A.	CAGLIARI	32	1.642.528	222	6.559	6.781
C.A.	CALTANISSETTA	15	450.184	3.641	3.484	7.125
C.A.	CAMPOBASSO	10	314.560	340	2.362	2.702
C.A.	CATANIA	51	1.782.892	299	14.256	14.555
C.A.	CATANZARO	39	1.408.933	1.453	14.336	15.789
C.A.	FIRENZE	52	3.473.070	847	14.397	15.244
C.A.	GENOVA	43	1.777.826	327	7.022	7.349
C.A.	L'AQUILA	25	1.306.167	889	7.917	8.806
C.A.	LECCE	41	1.784.597	3.128	17.108	20.236
C.A.	MESSINA	26	640.673	1.367	10.603	11.970
C.A.	MILANO	123	6.632.625	542	19.555	20.097
C.A.	NAPOLI	147	4.644.036	3.073	66.817	69.890
C.A.	PALESRMO	59	2.117.990	337	15.014	15.351
C.A.	PERUGIA	16	888.482	14.508	2.438	16.946
C.A.	POTENZA	14	666.873	1.509	4.395	5.904
C.A.	REGGIO CALABRIA	31	547.897	1.952	10.654	12.606
C.A.	ROMA	163	5.511.146	25.477	69.747	95.224
C.A.	SALERNO	33	1.005.288	1.988	9.630	11.618
C.A.	TORINO	72	4.494.376	178	7.603	7.781
C.A.	TRENTO	23	1.031.936	344	975	1.319
C.A.	TRIESTE	21	1.315.598	88	2.582	2.670
C.A.	VENEZIA	46	4.770.804	410	16.273	16.683
totali e medie		1.242	59.464.644	65.202	374.646	439.848

Come accennato, per espressa previsione normativa la determinazione dell'organico dei giudici ausiliari doveva essere operata tenendo conto anche della percentuale di scopertura rilevata nell'ambito delle piante organiche dei singoli uffici.

Tale previsione ha reso necessario, preliminarmente, procedere alla ricognizione delle presenze effettive nonché, al fine di limitare l'incidenza di fattori anomali, alla elaborazione di una media pluriennale (2010-2013) delle presenze e delle scoperture rilevate nelle singole Corti.



G. Mi

Ufficio	Località	organico	presenze (media 2010-2013)	vacanze (media 2010-2013)	% scopertura
C.A.	ANCONA	22	20	2	9%
C.A.	BARI	52	46	6	12%
C.A.	BOLOGNA	54	46	8	15%
C.A.	BRESCIA	32	28	4	13%
C.A.	CAGLIARI	32	29	3	9%
C.A.	CALTANISSETTA	15	13	2	13%
C.A.	CAMPOBASSO	10	8	2	20%
C.A.	CATANIA	51	43	8	16%
C.A.	CATANZARO	39	34	5	13%
C.A.	FIRENZE	52	45	7	13%
C.A.	GENOVA	43	40	3	7%
C.A.	L'AQUILA	25	21	4	16%
C.A.	LECCE	41	37	4	10%
C.A.	MESSINA	26	24	2	8%
C.A.	MILANO	123	110	13	11%
C.A.	NAPOLI	147	126	21	14%
C.A.	PALERMO	59	54	5	8%
C.A.	PERUGIA	16	13	3	19%
C.A.	POTENZA	14	12	2	14%
C.A.	REGGIO CALABRIA	31	27	4	13%
C.A.	ROMA	163	143	20	12%
C.A.	SALERNO	33	29	4	12%
C.A.	TORINO	72	63	9	13%
C.A.	TRENTO	23	21	2	9%
C.A.	TRIESTE	21	20	1	5%
C.A.	VENEZIA	46	42	4	9%
totali e medie		1.242	1.094	148	12%

Tenuto conto della specificità del ruolo e della limitata competenza giurisdizionale rimessa alla nuova figura giudicante, oltre che dei già menzionati vincoli di assegnazione, si è ritenuto opportuno riservare a quest'ultimo parametro carattere integrativo e sussidiario degli elementi già considerati.

L'intero contingente disponibile è stato quindi distribuito, in misura proporzionale, in funzione dei parametri in precedenza indicati, procedendo, all'esito, alla elaborazione di una media aritmetica ("aumento medio"), entro i limiti dei posti attribuibili (non più di 40 presso ciascun ufficio) ai sensi dell'articolo 65.

Esm

Roma 17/01/2014
Protocollo P 1194/2014

G. Mi

Ufficio	Località	ripartizione su dimensioni organico	ripartizione su popolazione	ripartizione su pendenze totali	ripartizione su pendenze 2° grado	aumento medio	posti attribuibili SU AUMENTO MEDIO
C.A.	ANCONA	7	10	8	9	8,40	9
C.A.	BARI	17	15	19	21	18,10	18
C.A.	BOLOGNA	17	29	16	18	20,02	20
C.A.	BRESCIA	10	21	6	6	10,82	11
C.A.	CAGLIARI	10	11	6	7	8,50	9
C.A.	CALTANISSETTA	5	3	7	4	4,68	5
C.A.	CAMPOBASSO	3	2	2	3	2,38	3
C.A.	CATANIA	16	12	13	15	14,06	14
C.A.	CATANZARO	13	10	14	15	13,08	13
C.A.	FIRENZE	17	23	14	15	17,34	17
C.A.	GENOVA	14	12	7	7	10,12	10
C.A.	L'AQUILA	8	9	8	8	8,36	9
C.A.	LECCE	13	12	18	18	15,32	15
C.A.	MESSINA	8	4	11	11	8,58	9
C.A.	MILANO	40	45	18	21	30,97	31
C.A.	NAPOLI	47	31	64	71	53,33	40
C.A.	PALERMO	19	14	14	16	15,76	16
C.A.	PERUGIA	5	6	15	3	7,15	7
C.A.	POTENZA	5	5	5	5	4,92	5
C.A.	REGGIO CALABRIA	10	4	11	11	9,09	9
C.A.	ROMA	53	37	87	74	62,87	40
C.A.	SALERNO	11	7	11	10	9,82	10
C.A.	TORINO	23	30	7	8	17,03	17
C.A.	TRENTO	7	7	1	1	4,01	4
C.A.	TRIESTE	7	9	3	3	5,44	6
C.A.	VENEZIA	15	32	15	17	19,84	20
totali e medie		400	400	400	400	400,00	367

Nello specifico, come evidenziato nella tabella che precede, tale limite ha inciso unicamente sulle Corti di appello di Napoli e Roma che, secondo la metodologia applicata, avrebbero dovuto beneficiare di incrementi di maggiore consistenza numerica.

Il contingente di posti non assegnato, pari a 33 unità, è stato quindi distribuito, in conformità del dettato normativo, incrementando l'aumento medio in funzione della percentuale di scopertura rilevata nei singoli uffici, con la naturale esclusione delle Corti per le quali era già stato conseguito il valore massimo previsto dall'articolo 65.

G. Mi

Ufficio	Località	posti attribuibili SU AUMENTO MEDIO	% scopertura	incremento su % scopertura	POSTI ATTRIBUITI SU % SCOPERTURA	TOTALE POSTI ATTRIBUITI
C.A.	ANCONA	9	9%	0,8	1	10
C.A.	BARI	18	12%	2,1	3	21
C.A.	BOLOGNA	20	15%	3,0	3	23
C.A.	BRESCIA	11	13%	1,4	2	13
C.A.	CAGLIARI	9	9%	0,8	1	10
C.A.	CALTANISSETTA	5	13%	0,6	1	6
C.A.	CAMPOBASSO	3	20%	0,5	1	4
C.A.	CATANIA	14	16%	2,2	3	17
C.A.	CATANZARO	13	13%	1,7	2	15
C.A.	FIRENZE	17	13%	2,3	3	20
C.A.	GENOVA	10	7%	0,7	1	11
C.A.	L'AQUILA	9	16%	1,3	2	11
C.A.	LECCE	15	10%	1,5	2	17
C.A.	MESSINA	9	8%	0,7	1	10
C.A.	MILANO	31	11%	3,3	4	35
C.A.	NAPOLI	40	14%	0,0	0	40
C.A.	PALERMO	16	8%	1,3	2	18
C.A.	PERUGIA	7	19%	1,3	2	9
C.A.	POTENZA	5	14%	0,7	1	6
C.A.	REGGIO CALABRIA	9	13%	1,2	2	11
C.A.	ROMA	40	12%	0,0	0	40
C.A.	SALERNO	10	12%	1,2	2	12
C.A.	TORINO	17	13%	2,1	3	20
C.A.	TRENTO	4	9%	0,3	1	5
C.A.	TRIESTE	6	5%	0,3	1	7
C.A.	VENEZIA	20	9%	1,7	2	22
totali e medie		367	12%	33,0	33	400

Il Consiglio ritiene di condividere la proposta del Ministro così come rappresentata, tenuto conto anche delle precisazioni fatte dal dott. Birritteri in sede di audizione in ordine alla necessità di rispettare il limite normativo delle 40 unità per ufficio giudiziario, limite che ha penalizzato quegli uffici che, tenendo conto dei carichi di lavoro, avrebbero richiesto un numero di giudici ausiliari più elevato.

Peraltro, anche in questa sede, proprio avendo riguardo alle finalità della normativa che ha previsto la nuova figura dei giudici ausiliari, non si può trascurare il dato dell'evidente sottodimensionamento delle piante organiche di alcune Corti di Appello, sicché si rende ancora più evidente l'urgente necessità di un intervento organico in materia.

Va, infine, precisato che il Consiglio, con delibera del 18 dicembre 2013, su proposta della competente Ottava Commissione, ha approvato il parere sulle modalità e i termini di presentazione delle domande per la nomina a giudice ausiliario di Corte d'appello, nonché sui criteri di priorità nella nomina, proponendo uno schema di bando ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Il comma 2 dell'articolo 65 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) prevede che con decreto ministeriale, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande per la nomina a giudice ausiliario nonché i criteri di priorità nella nomina. Il Ministero della Giustizia, in data 5 dicembre 2013, ha chiesto al Consiglio superiore di esprimere parere su tali aspetti, peraltro afferenti direttamente le prerogative costituzionali dell'Organo di governo autonomo della magistratura.

II.B Revisione piante organiche della Cassazione

Nella Relazione del Ministro si legge quanto segue:

a) I magistrati addetti al massimario

Con il medesimo decreto legge 69/2013 (articolo 74), è stato altresì previsto un incremento dell'organico dei magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, passati da 37 a 67 unità.

Tale ampliamento rende necessario procedere a corrispondenti riduzioni di organico compensative all'interno del ruolo organico della magistratura, come determinato dalla tabella allegata alla legge 13 novembre 2008, n. 181.

Tenuto conto che nell'ambito della dotazione organica fissata dalla tabella citata, anche all'esito degli ampliamenti già disposti con il decreto ministeriale 18 aprile 2013 in attuazione del decreto legislativo 155/2012, risulta ancora disponibile e non attribuito un contingente di posti, corrispondente all'ex ruolo degli uditori giudiziari, si ritiene che questi possano essere parzialmente impiegati per corrispondere alle esigenze innanzi rappresentate.

Sul punto deve precisarsi che la consistenza numerica del predetto contingente risulta già impegnata per complessive 129 unità, cui devono essere aggiunte le 30 oggi necessarie per ottemperare alla previsione del citato articolo 74, oltre alle 5 da assegnare agli uffici di sorveglianza, di cui si dirà di seguito.

Delle originarie 330 unità, nelle more delle iniziative legislative già intraprese dirette a consentire il recupero delle 60 unità di "Magistrato con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado" disponibili a seguito degli accorpamenti realizzati con la riforma della geografia giudiziaria, residuano 171 posti, che si ritiene necessario riservare per l'immissione dei magistrati in tirocinio o per far fronte a sopravvenute e riscontrabili esigenze operative degli uffici giudiziari.

All'esito delle predette iniziative legislative potrà più opportunamente essere valutata la possibilità di incidere ulteriormente sul predetto contingente o se procedere alla relativa integrale ripartizione tra gli uffici di secondo e primo grado anche sulla scorta della verifica dell'effettiva incidenza della riforma della geografia giudiziaria sui carichi di lavoro di questi ultimi.

Deve altresì evidenziarsi che l'integrale attribuzione del contingente residuo potrebbe rilevarsi inefficace alla luce della attuale situazione delle dotazioni organiche nazionali del personale amministrativo, caratterizzate anche da rilevanti carenze.


All'eventuale ulteriore ampliamento degli organici del personale di magistratura non potrebbe, allo stato, seguire un corrispondente e proporzionato adeguamento del personale di supporto, circostanza che rischierebbe di vanificarne, almeno in parte, i potenziali benefici sull'attività giurisdizionale, fatta salva la possibilità di riformulare ogni valutazione all'esito della definitiva entrata a regime della riforma della geografia giudiziaria anche con riferimento agli uffici del giudice di pace.

Dall'eventuale mantenimento di un apprezzabile numero di uffici, che saranno dotati di personale dei ruoli degli enti locali, potrebbe derivare il recupero delle risorse ivi assegnate che, pertanto, potrebbero utilmente essere destinate ai restati uffici dell'Amministrazione.

b) I posti recati in aumento dalla legge 181/2008

Va altresì evidenziato che nell'ambito della dotazione organica del personale di magistratura, a fronte di contingenti complessivi rispettivamente pari a 60 e 375 unità, risultano ancora non attribuiti 1 posto di "Magistrato con funzioni giudicanti e requirenti

Csm

Roma 17/01/2014
Protocollo P 1194/2014


direttive di legittimità” e 7 posti di “Magistrato con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità”, in concreto assegnabili esclusivamente alla Corte Suprema di Cassazione ed alla relativa Procura Generale.

La tabella che segue riporta il dettaglio delle piante organiche di entrambi gli uffici (esclusi i magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo) e consente immediato riscontro di quanto rappresentato:

G. Mi

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	
PRIMO PRES. CORTE SUP. CASSAZ.	1
PPRES. AGG. CORTE SUP. CASSAZ.	1
PPRES. SEZIONE CORTE SUP. CASSAZ.	54
CONS. CORTE SUP. CASSAZ.	303
totale	359

PROCURA GENERALE d/o CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	
PROC. GEN. d/o CORTE SUP. CASSAZ.	1
PROC. AGG. d/o CASSAZIONE	1
AVV. GEN. P.G. d/o CORTE SUP. CASSAZ.	5
SOST. PROC. GEN. P.G. d/o CORTE SUP. CASSAZ.	65
totale	72

Anche alla luce degli aumenti disposti per l'ufficio del massimario e del ruolo, si ritiene opportuno ripartire le risorse aggiuntive in funzione del rapporto rilevato tra gli organici dei due uffici, al fine di mantenere invariata l'attuale proporzione tra personale giudicante e requirente.

Si propone, pertanto, di ampliare la pianta organica della Corte Suprema di Cassazione in ragione di 1 posto di Presidente di sezione e 5 posti di Consigliere, con il contestuale incremento, in ragione di 2 posti di Sostituto procuratore, della relativa Procura Generale.

Il Consiglio, sulla base delle argomentazioni esposte, condivide l'ampliamento della pianta organica della Corte Suprema di Cassazione e della Procura Generale presso la Corte di Cassazione.


II.C I provvedimenti conseguenti alla sentenza n. 237/2013 della Corte Costituzionale

Si legge nella Relazione ministeriale:

Con riferimento alle iniziative correttive delle determinazioni assunte per gli uffici di primo grado in attuazione della riforma della geografia giudiziaria, deve necessariamente darsi conto di una modifica da realizzare, imposta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 237, del 3 luglio 2013.

Con la pronuncia citata è stata sancita l'incostituzionalità del decreto legislativo 155/2012 nella parte in cui prevedeva la soppressione del Tribunale di Urbino e l'aggregazione del relativo territorio al Tribunale di Pesaro, determinando, quindi, la nullità delle disposizioni assunte, con riferimento agli organici, in attuazione di tale previsione.

Non ravvisandosi allo stato per il Tribunale e la Procura della Repubblica di Pesaro (né, naturalmente, per gli uffici di Urbino) elementi di criticità tali da richiedere incrementi delle relative piante organiche, si ritiene opportuno, in attuazione della citata sentenza della Corte Costituzionale, ripristinare per tutti gli uffici interessati gli organici del personale di magistratura nella consistenza previgente alla emanazione del decreto ministeriale del 18 aprile 2013, di seguito riportata:



G. Mi

Csm

 Roma 17/01/2014
 Protocollo P 1194/2014



Ufficio	Località	Pres / Proc	Pres Sez/ Proc Agg	Giudici / Sost Proc	Totale
T.	PESARO	1	1	13	15
P.R.	PESARO	1	0	6	7
T.	URBINO	1	0	5	6
P.R.	URBINO	1	0	2	3

E' evidente che in ordine a tale proposta il Consiglio non ha rilievi da fare, se non ancora una volta ribadire che anche gli organici degli uffici di Pesaro ed Urbino dovranno essere oggetto di nuova valutazione in sede di riordino generale delle risorse a livello nazionale.

II.D La revisione delle piante organiche dei posti semidirettivi

Nella proposta in esame sono state prospettate talune integrazioni al D.M. 18 aprile 2013, con il quale il Ministro della Giustizia ha provveduto, in sede di prima applicazione e al fine di consentire la "piena funzionalità della riforma", ad una "limitata rimodulazione delle piante organiche degli uffici" giudiziari di primo grado interessati, con particolare riguardo "ai tribunali ed alle procure della Repubblica per i quali si realizzano apprezzabili modifiche del relativo assetto territoriale", prevedendo "per i tribunali e le procure della Repubblica che realizzano l'integrale accorpamento di uno o più circondari l'assegnazione in aumento dell'intero contingente di posti disponibile presso i corrispondenti uffici soppressi".

Si legge nella Relazione del Ministro:

...Per quanto attiene agli uffici di primo grado direttamente interessati da variazioni del relativo assetto territoriale ai sensi del d.lgs. 155/2012, come già anticipato in occasione della richiesta di parere formulata a codesto Consiglio preventivamente alla emanazione del decreto ministeriale 18 aprile 2013, nella fase di avvio della riforma si è ritenuto opportuno operare una stima prudenziale in ordine al fabbisogno di unità semi-direttive determinato dalle dimensioni organiche conseguite a seguito degli accorpamenti, mantenendone inalterata la consistenza sulla base delle proporzioni numeriche riscontrate.

Ferma restando l'attualità delle valutazioni prudenziali formulate, la verifica condotta non appena terminata la fase emergenziale dovuta al primo impatto della revisione delle circoscrizioni giudiziarie ha, tuttavia, evidenziato la necessità di procedere ad alcuni limitati interventi, specificati nella tabella che segue, diretti a rimodulare l'articolazione delle piante organiche degli uffici giudicanti e requirenti in ottemperanza alle previsioni degli articoli 47 ter e 70 dell'Ordinamento giudiziario, che individuano i parametri numerici cui attenersi per l'istituzione di posizioni semi-direttive.

Csm

Roma 17/01/2014
Protocollo P 1194/2014

G. Mi


Distretto	Ufficio	Località	PRES/ PROC	PRESSEZ/ PROCAGG	GIUD/ SOST	TOT MAG	GIUD/SOST 1 A 10	DIFF CON ORG	POSTI SEMI DIRETTIVI DA ASSEGNARE
NAPOLI	T.	BENEVENTO	1	2	33	36	3,3	1,3	1
CALTANISSETTA	T.	ENNA	1	0	18	19	1,8	1,8	1
TORINO	T.	IVREA	1	0	17	18	1,7	1,7	1
POTENZA	T.	POTENZA	1	1	31	33	3,1	2,1	1
CATANIA	T.	RAGUSA	1	1	24	26	2,4	1,4	1
FIRENZE	T.	SIENA	1	0	18	19	1,8	1,8	1
TRIESTE	T.	UDINE	1	2	33	36	3,3	1,3	1
VENEZIA	T.	VICENZA	1	2	33	36	3,3	1,3	1
TORINO	P.R.	ASTI	1	0	11	12	1,1	1,1	1
NAPOLI	P.R.	AVELLINO	1	0	12	13	1,2	1,2	1
NAPOLI	P.R.	BENEVENTO	1	0	14	15	1,4	1,4	1
MILANO	P.R.	BUSTO ARSIZIO	1	0	12	13	1,2	1,2	1
POTENZA	P.R.	POTENZA	1	0	14	15	1,4	1,4	1
VENEZIA	P.R.	VICENZA	1	0	13	14	1,3	1,3	1
totali			14	8	283	305	28,3	20,3	14

Per quanto già rappresentato in merito alla opportunità non incidere ulteriormente sulla dotazione organica complessiva ed in particolare sulle risorse disponibili a seguito della soppressione del ruolo degli uditori giudiziari, si ritiene che l'attribuzione delle posizioni semi-direttive debba essere realizzata mediante modifiche compensative all'interno delle piante organiche dei singoli uffici, procedendo alla contestuale riduzione dei posti di giudice o sostituto procuratore.

Di seguito, pertanto, si riporta la pianta organica proposta per gli uffici interessati:

Distretto	Ufficio	Località	PRES/ PROC	PRESSEZ/ PROCAGG	GIUD/ SOST	TOT MAG
NAPOLI	T.	BENEVENTO	1	3	32	36
CALTANISSETTA	T.	ENNA	1	1	17	19
TORINO	T.	IVREA	1	1	16	18
POTENZA	T.	POTENZA	1	2	30	33
CATANIA	T.	RAGUSA	1	2	23	26
FIRENZE	T.	SIENA	1	1	17	19
TRIESTE	T.	UDINE	1	3	32	36
VENEZIA	T.	VICENZA	1	3	32	36
TORINO	P.R.	ASTI	1	1	10	12
NAPOLI	P.R.	AVELLINO	1	1	11	13
NAPOLI	P.R.	BENEVENTO	1	1	13	15
MILANO	P.R.	BUSTO ARSIZIO	1	1	11	13
POTENZA	P.R.	POTENZA	1	1	13	15
VENEZIA	P.R.	VICENZA	1	1	12	14
totali			14	22	269	305

Il Consiglio certamente condivide la proposta di aumentare i posti semidirettivi ad integrazione di quanto disposto con il D.M. del 18 aprile 2013, così come peraltro auspicato nella citata delibera del 17 ottobre 2013, nella quale si è dato atto che il primo intervento del Ministro sulle piante organiche ha comportato in alcuni uffici un aumento del numero dei



G. Mi

magistrati tale da consentire, in ragione delle proporzioni richieste nell'art. 47 ter dell'Ordinamento Giudiziario ⁽²⁾, l'istituzione di posti semidirettivi.

Nella citata delibera consiliare del 17 ottobre 2014, inoltre, il Consiglio ha rappresentato le specifiche esigenze, indicate dagli uffici giudiziari, sottese alla richiesta di istituzione di nuovi posti semidirettivi e legate non solo al dato numerico di aumento della pianta organica dei magistrati addetti all'ufficio ma anche ai carichi di lavoro e alle caratteristiche del contenzioso conseguenti ai mutamenti territoriali.

Pertanto, richiamato integralmente il contenuto della citata delibera, senz'altro deve esprimersi parere favorevole all'aumento dei posti semidirettivi indicati dal Ministro nella sua Relazione, ribadendo, nel contempo, l'opportunità di una più ampia revisione delle piante organiche relative a tali posti, così come già auspicato nella medesima delibera.

In tale delibera, peraltro, si è ritenuto che le gravi carenze di organico che caratterizzano gli uffici giudiziari di tutto il territorio nazionale ed i relativi carichi di lavoro suggeriscono che l'istituzione dei nuovi posti semidirettivi non sia effettuata mediante la trasformazione di corrispondenti posti di giudice o sostituto, bensì con un aumento netto dell'intera pianta organica degli uffici, attingendo le unità necessarie nell'ambito del contingente di posti disponibile ai sensi della legge 13 novembre 2008, n. 181, non ancora ripartito presso gli uffici giudiziari. Sotto tale profilo non è, pertanto, condivisibile quanto diversamente prospettato nella Relazione del Ministro ovvero *<<che l'attribuzione delle posizioni semidirettive debba essere realizzata mediante modifiche compensative all'interno delle piante organiche dei singoli uffici, procedendo alla contestuale riduzione dei posti di giudice o sostituto procuratore.>>*

II.E Gli Uffici di Sorveglianza

La prima proposta ministeriale di revisione delle piante organiche in seguito alla nuova geografia giudiziaria ha riservato ad una separata analisi la valutazione delle esigenze degli uffici di sorveglianza e degli uffici giudiziari per i minorenni, per i quali è già operativa, a decorrere dal primo gennaio 2013, la riforma che ha sottratto competenze di rilievo a favore dei tribunali ordinari, ma che necessitano anch'essi di un urgente provvedimento di riordino

⁽²⁾ Si riporta la norma citata

Art. 47 ter (Istituzione dei posti di presidente di sezione)

Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti più di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci.

Il posto di presidente di sezione può essere comunque istituito, senza l'osservanza dei limiti previsti dal primo comma:

a) per la direzione della corte di assise e delle singole sezioni della medesima, quando il numero delle udienze da esse tenute lo richiede;


b) per la direzione delle seguenti sezioni, tenuto conto della loro consistenza numerica e delle specifiche esigenze organizzative:

1) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie;

2) sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali;

3) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma.

In ogni tribunale ordinario di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare è diretta da un presidente di sezione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.



G. Mi

generale delle piante organiche, in ragione di una disomogeneità a livello nazionale caratterizzata da diversità dei carichi di lavoro.

Nella Relazione in esame in questa sede il Ministro ha ritenuto di fare delle proposte solo relativamente ad alcuni uffici di sorveglianza, nei termini qui di seguito indicati:

Un ulteriore profilo critico connesso all'attuazione della riforma della geografia giudiziaria può essere colto con riferimento agli uffici di sorveglianza, la cui competenza, dal punto di vista territoriale, è individuata proprio dalla somma di una o più circoscrizioni dei tribunali ordinari, ai sensi della tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354.

La nuova conformazione dei circondari di tribunale ha, quindi, determinato a decorrere dalla entrata in vigore della riforma, anche per le sorveglianze, significative variazioni dei rispettivi territori e bacini di utenza.

Peraltro, l'effettiva incidenza del nuovo assetto territoriale sulle esigenze operative degli uffici in questione potrà essere valutato solo all'esito della piena operatività della riforma, sulla scorta di dati consolidati, anche in considerazione della complessa natura, oltre che della rilevanza sociale, delle materie rimesse alla relativa competenza giurisdizionale, che richiedono un approccio metodologico rigoroso e sistematico sin dalla individuazione degli elementi idonei a coglierne la specificità dei carichi.

Non vi è dubbio, tuttavia, che l'ampliamento del bacino di utenza possa potenzialmente incidere sull'attività degli uffici di sorveglianza, determinando un incremento certo dei soggetti sottoposti alla attività di controllo.

In tal senso, pertanto, in attesa di poter valutare l'impatto delle modifiche intervenute sulla scorta dei dati effettivamente rilevati, si propone di adottare un primo e limitato intervento di sostegno a favore di alcuni uffici al fine di garantirne nell'immediato una capacità operativa corrispondente alle nuove esigenze.

Tale intervento di prima attuazione seppur, come detto, limitato, può essere realizzato mediante l'utilizzo di cinque delle unità della dotazione organica non ancora ripartite, determinando quindi, come già disposto per i tribunali ordinari, un incremento delle dotazioni assegnate a tale tipologia di ufficio.

La particolare e drammatica situazione di sovraffollamento delle carceri italiane, che ormai da tempo si è evidenziata come una vera e propria emergenza sociale, induce infatti ad adottare ogni cautela nel misurare, diversamente dagli incrementi, il presumibile decremento dei carichi di lavoro determinato dalla flessione dei rispettivi bacini di utenza, anche in considerazione della esigua consistenza numerica delle relative piante organiche che, in linea generale, risulta pressoché incompatibile con interventi riduttivi.

L'intervento prospettato avrà quindi il duplice beneficio di dimensionare in misura adeguata alcuni degli uffici destinatari, per effetto della riforma, di un incremento territoriale e, contestualmente, di potenziare, mantenendo invariata la consistenza della relativa pianta organica, l'effetto deflattivo per gli uffici beneficiari di una riduzione del territorio di competenza.

La modesta entità numerica dell'intervento rende ragione della deroga ai criteri prudenziali descritti con riferimento alle determinazioni proposte per la Cassazione e i tribunali ordinari.

Per la prima valutazione degli effetti della riforma giudiziaria sugli uffici di sorveglianza, si è inteso considerare gli uffici oggetto di incremento territoriale con le dotazioni organiche loro assegnate, valutandoli nel contesto del rapporto rilevabile a livello nazionale tra popolazione e pianta organica.

Il rapporto tra la popolazione italiana e il numero di magistrati complessivamente assegnati agli uffici di sorveglianza (173), pari a 1 giudice ogni 343.548 abitanti, è stato il parametro preso in considerazione per la valutazione degli effetti dell'aumento di competenza.

Csm

Roma 17/01/2014
Protocollo P 1194/2014

In tale contesto, si è evidenziata la situazione sfavorevole, venutasi a determinare a seguito degli incrementi territoriali, per gli uffici di sorveglianza di Frosinone, Mantova, Udine, Varese, Vercelli e Verona.

La tabella che segue illustra nel dettaglio la situazione relativa ai predetti uffici.

Distretto	Uffici di sorveglianza	P.O. - Giudice	Popolazione ante revisione	Popolazione post revisione	differenza	% variazione popolazione	pro capite popolazione ante	pro capite popolazione post	aumento proponibile per riequilibrio valore medio	nuovo pro capite popolazione
ROMA	FROSINONE	1	504.220	609.377	105.157	21%	504.220	609.377	1	304.689
BRESCIA	MANTOVA	2	616.124	765.959	149.835	24%	308.062	382.980	1	255.320
TRIESTE	UDINE	2	985.997	1.081.743	95.746	10%	492.999	540.872	1	360.581
MILANO	VARESE	2	1.976.295	2.191.768	215.473	11%	988.148	1.095.884	1	730.589
TORINO	VERCELLI	2	629.832	956.684	326.852	52%	314.916	478.342	1	318.895
VENEZIA	VERONA	2	1.575.638	1.759.747	184.109	12%	787.819	879.874	1	586.582

Da quanto sopra rappresentato, si rileva che l'eventuale incremento di una unità per l'ufficio di sorveglianza di Mantova determinerebbe un eccessivo sbilanciamento nel rapporto tra giudici assegnati e bacino di utenza, facendo conseguire all'ufficio valori ben al di sotto della media nazionale rilevata (pari, come detto, a 343.548 abitanti per magistrato).

Tale rilievo implica la necessità di ulteriori approfondimenti, rinviando quindi le valutazioni riguardanti l'ufficio di sorveglianza di Mantova alla disponibilità dei dati effettivi rilevati all'esito del pieno regime della riforma.


Per quanto evidenziato, si propone, pertanto, di incrementare di una unità ciascuno, la pianta organica dei seguenti uffici di sorveglianza:

Distretto	Uffici di sorveglianza	P.O. - Giudice	aumento proposto	NUOVA P.O.
ROMA	FROSINONE	1	1	2
TRIESTE	UDINE	2	1	3
MILANO	VARESE	2	1	3
TORINO	VERCELLI	2	1	3
VENEZIA	VERONA	2	1	3

Il Consiglio ritiene che sia urgente ed indifferibile procedere ad una rivisitazione anche delle piante organiche degli uffici di sorveglianza, tenuto conto della drammatica cronaca che quotidianamente interessa tali uffici e che impone, tra l'altro, l'adozione di interventi in ambito ordinamentale, organizzativo e normativo idonei ad affrontare le attuali criticità che concorrono a determinare il fenomeno del sovraffollamento delle carceri e delle difficili condizioni di vita all'interno delle strutture penitenziarie, tali spesso da integrare non trascurabili violazioni dei diritti fondamentali della persona.

Va, quindi, sicuramente espresso un parere favorevole con riferimento a questo primo intervento del Ministro sull'aumento delle piante organiche di alcuni uffici di sorveglianza, auspicando, tuttavia, nell'immediato futuro una riorganizzazione delle risorse a livello nazionale e che si fondi su parametri più complessi ed articolati di quelli utilizzati nella proposta in esame.

A tal proposito il Consiglio intende offrire massima collaborazione al Ministero, con specifici contributi al progetto di una più complessiva redistribuzione delle risorse tra gli uffici.



G. Mi

E' già in questa sede si ritiene di rilevare che non appare sufficiente fare ricorso (come si è fatto nella proposta ministeriale in esame) alla considerazione degli uffici oggetto di incremento territoriale con le dotazioni organiche loro assegnate, <<valutandoli nel contesto del rapporto rilevabile a livello nazionale tra popolazione e pianta organica.>>

Infatti, per la valutazione dei fabbisogni degli uffici di sorveglianza, che gestiscono la "popolazione delle strutture carcerarie" rientranti nei territori di competenza, non può essere rilevante il rapporto tra la popolazione (abitanti) e il numero di magistrati complessivamente assegnati agli stessi uffici.

E' evidente, invece, che il criterio cui far riferimento è quello del rapporto tra "popolazione carceraria" e numero di magistrati, integrato dalla valutazione della quantità e della tipologia di affari trattati (carichi di lavoro).

A tal fine, già in questa sede il Consiglio intende fare proprio il lavoro elaborato in materia dalla Commissione Mista costituita presso il CSM per lo studio dei problemi della magistratura di sorveglianza.

In particolare, detta Commissione ha provveduto ad interpellare tutti gli uffici di sorveglianza (sono 58) al fine di acquisire indicazioni precise sui dati relativi ai carichi di lavoro.

Acquisiti tali dati, è stato elaborato uno studio specifico che si ritiene idoneo a supportare una generale rivisitazione delle piante organiche.

Si allega alla presente delibera la relazione che rappresenta in dettaglio tale studio, mentre si riporta qui di seguito uno specchietto illustrativo di sintesi, precisando che nella citata audizione il dott. Birritteri ha dichiarato di condividere il metodo di analisi della Commissione consiliare e ha preannunziato un'ulteriore proposta ministeriale di aumento di venti unità delle piante organiche della magistratura di sorveglianza.


	Carico di lavoro	P.O. attuale	Carico per MdS	Aumento proposto	Nuova P.O.	Nuovo Carico per MdS
2010	338.089	173	1.954			
2011	377.234	173	2.181			
2012	428.695	173	2.478			
2013	452.617	173	2.616			
2014	502.404	173	2.904	19	192	2.617


Tanto premesso, il Consiglio Superiore della Magistratura
 esprime

parere favorevole alla proposta formulata dal Ministro della Giustizia in data in data 28 novembre 2013 nei termini e con le considerazioni indicate nella parte motiva, ribadendo, in particolare, l'auspicio che si provveda con la massima sollecitudine alla revisione generale delle piante organiche.

Dispone la trasmissione del presente parere al Ministro della Giustizia.

per IL SEGRETARIO GENERALE
 IL VICE SEGRETARIO GENERALE
 (Marco Dall'Olio)





G. Mi



ALLEGATO 1

Consiglio Superiore della Magistratura

COMMISSIONE MISTA

per lo studio dei problemi della magistratura di sorveglianza

Studio di fattibilità nuovo progetto piante organiche per gli uffici di sorveglianza.

La Commissione Mista, dopo aver illustrato i dati relativi al c.d. sovraffollamento carcerario (popolazione detenuta al 2006 pari a 61.400 unità; scarcerati a seguito di indulto 26.000; presenze post indulto pari a 64.564), ha *deciso di procedere ad un'analisi dei dati ottenuti e derivati dalle seguenti fonti:*

- a) Dati Ufficio Statistico / Cubo D.A.P.;
- b) Dati inviati dagli Uffici di Sorveglianza.

Preventivamente si precisa che l'attuale pianta organica relativa ai magistrati di sorveglianza (di seguito indicati con l'acronimo MdS) è pari a **173** unità, di cui **158** posti coperti e **15** posti vacanti.

I magistrati di sorveglianza hanno competenza su **205** istituti di pena, con una popolazione carceraria pari a **64.323** detenuti al giugno 2013 e prestano attività lavorativa in **58** Uffici.

1. Analisi Dati relativi Ufficio Statistico / Cubo D.A.P.

1.1. Analisi rispetto al *trend* in aumento dei detenuti


Si è proceduto all'analisi dei dati relativi agli affari prodotti dai soggetti in custodia cautelare e da quelli provenienti dalla libertà.

Si è lavorato, quindi, sui dati relativi alle seguenti 9 tipologie di affari:

- a) Concessione/Revoca Liberazione Anticipata;
- b) Provvedimenti in materia di Permessi;
- c) Esecuzione Misure Alternative;
- d) Applicazione provvisoria di Misure Alternative;
- e) Ricoveri in Opg o altro luogo esterno di cura;
- f) Lavoro esterno;
- g) Reclami;
- h) Proposta sospensione Misura Alternativa per violazione prescrizioni;
- i) Rinvio dell'esecuzione della Misura alternativa ex Art. 684 co. 2 c.p.p.;

Si è, quindi, calcolato il *trend* di crescita del numero di soggetti detenuti (effettuando la media dei soggetti detenuti presenti dal 1991 al giugno 2013), pari a circa 2.500 unità in più all'anno, dato corrispondente a quello fornito dal D.A.P. (pari a 10.000 unità in più dal 2010 al 2013, per cui $10.000 / 4 = 2.500$).

Successivamente, si è calcolato il potenziale aumento lavorativo per il MdS, moltiplicando l'aumento dei detenuti potenziale per il "*lavoro marginale*" di ciascun affare.




Ne deriva un aumento potenziale per ogni MdS pari a 1.289 affari in più (relativo alle 9 tipologie prese in esame), calcolato come prodotto tra il “*lavoro marginale*” ed il numero degli affari dell’anno 2012, ed un aumento totale di 6.145 affari (222.936 – 216.791).

Si è, quindi, calcolato il numero di magistrati necessario per sopperire all’aumento degli affari e garantire, quantomeno, ai MdS di lavorare con il carico pro-capite dell’anno precedente.

G. Mi

Il numero di MdS dovrebbe essere pari a 180 unità, pari al rapporto tra 222.936 (il totale potenziale previsto degli affari) e il carico pro-capite per MdS dell’anno precedente, pari a 1.241 affari.

In definitiva è risultato necessario un aumento delle piante organiche di 7 unità.

1.2. Analisi rispetto al trend in aumento delle 9 tipologie di affari

Si è proceduto all’analisi dell’evoluzione annua del totale di tutti gli affari presi in considerazione, rispetto agli anni 2010, 2011 e 2012 (ultimo anno di cui si dispone dei dati) ed è stato rimarcato come la crescita degli affari, nel passaggio dall’anno 2011 all’anno 2012, ha fatto registrare una lievitazione del 12%, passando da un carico di lavoro 2011 di 192.084 ad altro del 2012 di 214.779.

Volendoci soffermare sui dati più attuali, e cioè gli unici disponibili e relativi all’anno 2012, si è calcolato che la crescita potenziale degli affari con il *trend* al 12% (pari al picco *max* di crescita) è pari a 240.155 unità, con un carico pro-capite per MdS di 1.388 unità ed un aumento rispetto all’anno precedente di 147 affari in più per MdS. Dividendo, quindi, il nuovo carico totale (pari a 240.155) per il carico pro-capite dell’anno precedente (1.241) si ha un numero di magistrati necessario per annullare l’aumento degli affari pari a 193 MdS, con un aumento richiesto di 20 MdS.

2. Analisi Dati inviati dagli Uffici di Sorveglianza

Si è proceduto all’analisi dell’evoluzione annua del totale di tutti gli affari che interessano il lavoro del MdS e, conseguentemente, all’aggregazione di tutti i dati forniti dagli Uffici di Sorveglianza (di seguito indicati con l’acronimo UdS) precedentemente compulsati all’invio dei dati relativi alle sopravvenienze.

Su un totale di 58 UdS, si sono analizzati 48 UdS, pari al 83% del totale. Si tratta di un campione comunque da ritenersi attendibile perché ricomprende uffici giudiziari che hanno competenza sulle più grandi strutture carcerarie.

Dall’aggregazione dei dati è emerso che il totale degli affari è stato pari a 338.089 nel 2010, 377.234 nel 2011, e 428.695 nel 2012.

Il dato relativo al 2013 è pari a 414.899 affari, ma esso è rilevato solo sino al mese di novembre 2013, per cui si è proceduto ad una stima tendenziale relativa al mese di dicembre, la quale ha portato ad un valore totale, per l’anno 2013, pari a 452.617 affari (ottenuto dividendo 414.899 per 11 mesi = 37.718 e sommandolo al dato relativo al mese di novembre). In tal modo si sono calcolati i *trend* relativi agli aumenti annui degli affari che sono risultati pari al 12% per il periodo dal 2010 al 2011, del 14% dal 2011 al 2012 ed al 6% per il periodo dal 2012 al 2013.

Si è calcolata la crescita potenziale degli affari secondo il *trend* fatto registrare tra i carichi di lavoro presenti al 2010 e quelli presenti al 2013. E’ emerso che nel periodo esaminato il volume degli affari trattati dai magistrati di sorveglianza è passato da un totale di 338.089 (anno 2010) ad un totale di 452.617, il che ha significato un aumento pari a 114.528 affari che in termini percentuali è pari ad un aumento del 34%, con una media annua di crescita pari all’11%.

Di conseguenza, si prevede che la crescita potenziale per l’anno 2014, con il *trend* all’11% (pari alla crescita media annua), porterà ad un volume di affari totale pari a 502.404 unità (aumento potenziale previsto di 49.788 affari), con un carico pro-capite per MdS di 2.904

Esm

Roma 17/01/2014
Protocollo P 1194/2014

unità ed un aumento rispetto all'anno precedente di 288 affari in più per MdS. Dividendo, quindi, il nuovo carico totale (pari a 502.404) per il carico pro-capite dell'anno precedente (2.616) si ha un numero di magistrati necessario per annullare l'aumento degli affari pari a 192 MdS, con un aumento richiesto di 19 MdS.

G. Mi

	Carico di lavoro	P.O. attuale	Carico per MdS	Aumento proposto	Nuova P.O.	Nuovo Carico per MdS
2010	338.089	173	1.954			
2011	377.234	173	2.181			
2012	428.695	173	2.478			
2013	452.617	173	2.616			
2014	502.404	173	2.904	19	192	2.617

A questo punto è tempo di sintetizzare le analisi condotte con i tre distinti criteri indicati ai punti 1 e 2 e di seguito specificate:

- il primo, sullo studio dell'andamento dinamico della popolazione carceraria e sull'applicazione della produzione marginale di lavoro del detenuto, ha condotto ad una richiesta di adeguamento complessivo della pianta organica dei MdS pari a 7 unità;
- il secondo, sullo studio dell'andamento dinamico degli affari relativi alle sole 9 tipologie afferenti al lavoro del MdS relativo alla gestione dei detenuti, il quale ha condotto ad una richiesta di adeguamento complessivo della pianta organica dei MdS pari a 20 unità;
- il terzo, consistente in un'espansione del ragionamento utilizzato per il secondo, in quanto relativo allo studio dell'andamento dinamico di tutti gli affari relativi al lavoro del MdS forniti dagli Uffici di Sorveglianza, ha condotto ad una richiesta di adeguamento complessivo della pianta organica dei MdS pari a 19 unità.